



1  
Sent. N. 1311/11  
R.G. N. 7426/10  
Rep. N. 1264/11  
Cron. N. 8322/11

**REPUBBLICA ITALIANA**

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace Nazzarena Zanini ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella controversia iscritta al n. 7426/2010 C Reg. Gen e promossa con atto di citazione depositato in data 19.10.2010

da

(cf.....)e

(cf.....), quali esercenti la potestà genitoriale sul minore , tutti residenti a

rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Calvello con studio in Abano Terme (PD), Via Previtali, 30 - attori -

contro

spa, con sede in in persona dei legali rappresentanti pro tempore, p.i. rappresentata e difesa dall' avv. e domiciliata presso lo studio del medesimo in

- convenuta -

Oggetto: **risarcimento danno sinistro stradale**




Conclusioni per l'attore: condannarsi in solido la convenuta al risarcimento della somma do euro 5.264,30 per i danni subiti dal minore e per le spese sostenute per l'incidente de quo, salvo diverse somme che saranno ritenute di giustizia in corso di causa con rivalutazione e interessi compensativi dalla data del sinistro al saldo, in ogni caso entro la competenza del giudice adito. Spese di causa rifuse, con distrazione a favore del patrocinio attoreo.

Conclusioni per la convenuta: dichiararsi improponibile la domanda ai sensi degli art. 145 e 148 cdA; respinta ogni diversa domanda attorea, dato atto dell'offerta banco judicis della somma di euro 1910,00 da parte della convenuta, dichiararsi detto pagamento integralmente risarcitorio dei danni tutti subiti dall'attore nell'incidente per cui è causa e respingersi ogni sua diversa maggiore pretesa. Spese, diritti e onorari rifusi.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda attorea, la domanda attorea si è rivelata fondata e pertanto va accolta.

L'eccezione di improponibilità formulata dalla convenuta è in contraddizione con l'offerta banco judicis che quest'ultima ha effettuato in udienza. In ogni caso la predetta convenuta non reso prova in ordine al fatto di aver richiesto agli odierni attori integrazione della documentazione da questi trasmessa alla compagnia per il risarcimento del danno subito dal di loro figlio minore, così come previsto invece dall'art. 148 CdA. In questo







modo l'eccezione è rimasta priva di fondamento alcuno e pertanto non può che essere disattesa.

Con riferimento al merito, la convenuta non contesta l'an, ma si limita a contestare il quantum richiesto con la domanda introduttiva del giudizio, che peraltro è dotata della clausola che rimette la quantificazione della somma richiesta alle eventuali diverse risultanze istruttorie.

Quindi, accertato perché non contestato, che la responsabilità per il sinistro de quo è interamente ascrivibile alla conducente del veicolo

targato \_\_\_\_\_, l'istruttoria ha permesso di quantificare il danno subito dal minore \_\_\_\_\_ come segue. Il ctu ha verificato che il predetto ha subito un'invalidità permanente pari al 2/3 %, quantificabile in euro 2.048,31, oltre ad un'invalidità temporanea di 10 gg al 75% (euro 318,60), di 15 gg al 50% (euro 318,60), di 20 gg. al 25% (euro 212,40), per un totale di euro 2897,91.

Anche il danno morale deve essere riconosciuto. A mente della descrizione resa dalle sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione l'11.11.08, (per tutte SS UU n.26972/08), il danno morale configura un "turbamento dell'animo, dolore intimo". E' di tutta evidenza che una sofferenza di tale genere potrà e dovrà essere accertata esclusivamente in via presuntiva, e, per la stessa ragione, in misura forfettaria, segnatamente in ragione del 30%, dovendosi escludere che possa esistere un rapporto di proporzionalità diretta fra l'entità del danno biologico subito e il relativo danno morale. Anche una piccola lesione può comportare un consistente patimento intimo. Il danno







morale nel caso di specie ammonta perciò ad euro 869,37. Nel complesso il danno fisico sarà liquidato in euro 3767,28.

A tale somma saranno aggiunte le spese mediche documentate e riconosciute congrue dal CTU per euro 1471,61. Anche le spese per la CTU (euro 540,00) e la CTP (euro 540,00) saranno riconosciute.

Quali spese per l'assistenza stragiudiziale non potranno essere riconosciute che 100,00 euro, in via forfettaria, in quanto l'attività stragiudiziale non è stata "produttiva" (cass. 997/2010), essendo stato dato l'acconto di euro 1910,00 dopo l'inizio del giudizio. La somma dell'acconto, tuttavia, sebbene debba essere scorporata ai fini dell'individuazione della somma che la convenuta sarà condannata a pagare, dovrà essere tenuta in considerazione ai fini del calcolo delle spese di soccombenza.

Detratto l'acconto di euro 1910,00, reso banco judicis alla prima udienza, la convenuta dovrà essere condannata a corrispondere agli attori la somma di euro 4508,89 per il titolo di cui all'oggetto di causa, oltre a interessi dalla data dell'evento e rivalutazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:

accoglie

UFF. - PADOVA





la domanda attorea;

condanna

la convenuta al pagamento della somma residua di **euro 4508,89** già detratto  
l'acconto di euro 1910,00 oltre a interessi e rivalutazione dall'evento al  
saldo, quale risarcimento per danno subito dal minore ;

condanna

*con istruttoria e favore del petrocinio attorea*

altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite che si quantificano in  
euro 1000,00 per diritti, 2000,00 per onorari, 180,00 per spese, oltre agli  
accessori di legge.

Così deciso in Padova il 18.07.2010

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
N. 20 LUG 2011



Il Giudice di Pace

Nazzarena Zanini

IL CANCELLIERE  
(Andrea Luise)

REGISTRATO A PADOVA  
UFFICIO ENTRATE PADOVA 1

il 16-8-11  
al n° 5639 Serie 4

Esatti € 171,72

F.to PATRIZIA VARRI